

LEGGI E ITER PER LA SEPOLTURA DEL FETO

Tutti i bambini possono essere sepolti.

**Anche gli embrioni o feti di età gestazionale antecedente le 28 settimane
possono essere sepolti a richiesta dei genitori.**

I genitori hanno 24 ore di tempo per presentare alla Asl domanda di sepoltura del proprio figlio.

**Su richiesta dei genitori è anche possibile avere il nome del proprio bambino
sul contenitore in cui è posto.**

Disposizioni di legge in caso di bambino nato-morto

Art. 74 del Regio Decreto n. 1238 del 9 luglio 1939

«Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicando in questo secondo caso la causa di morte.

Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui all'art. 70, comma quarto, ovvero con certificato medico. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se trattasi di bambino nato morto, e fa ciò risultare a margine dell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se trattasi di bambino morto posteriormente alla nascita.»

Disposizioni di legge in caso di aborto

D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ART. 7

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra uterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a **presentare, entro 24 ore dall'espulsione** od estrazione del feto, **domanda di seppellimento** all'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Disposizioni generali di sepellimento

D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ART. 50

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

1. I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
2. I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
4. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
5. I resti mortali delle persone sopra elencate.

Iter per la sepoltura

Le disposizioni di legge prevedono la possibilità di dare sepoltura a qualunque creatura, qualunque sia l'epoca gestazionale in cui è morta, sia nei casi in cui la morte intrauterina sia avvenuta in seguito ad aborto spontaneo, sia nei casi in cui faccia seguito all'interruzione volontaria di gravidanza o all'interruzione terapeutica di gravidanza.

I genitori, o chi per essi, sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Per il seppellimento è necessario richiedere i resti mortali del bambino all'ospedale e i permessi per il trasferimento al cimitero all'ASL.

I passaggi sono:

1. Comunicare al medico e alla Capo Sala del reparto la scelta di seppellire il bambino.
2. Chiedere all'Ostetrica di applicare sul contenitore in cui verrà posto il tuo bambino un'etichetta con scritto il nome che gli hai dato e il nome e cognome della mamma (in questo modo il bambino verrà definito con il proprio nome e non come «prodotto abortivo di ...»).
3. Redigere la domanda scritta di trasporto al cimitero e sepoltura (in carta semplice e triplice copia) e presentarla entro 24 ore dall'intervento o dal parto (art. 7 commi 3 e 4 del D.P.R. 10.9.90 n. 285). La domanda può essere compilata da parte della mamma, o da un qualsiasi altro familiare. Una copia va consegnata alla Caposala del reparto, una alla Direzione Sanitaria e la terza resta al richiedente.

In genere l'ospedale dispone di un modulo prestampato, nel caso in cui l'ospedale non abbia previsto un modulo dedicato, la domanda può essere compilata come di seguito. Alla domanda si deve allegare il certificato medico rilasciato dal Ginecologo che ha seguito la gravidanza o che ha compiuto l'intervento e deve riportare la

presunta età di gestazione e il peso del feto.

4. Per la sepoltura individuale della salma, bisogna recarsi all'ufficio comunale competente per le sepolture, allo scopo di fissare le modalità più opportune (ad esempio: funerale o cerimonia, trasporto al cimitero, ecc.).

In tale occasione si può comunicare il nominativo della impresa di Pompe Funebri, o in alternativa comunicare che si è scelto di affidare il trasporto al Comune.

Su richiesta è possibile presentare per la sola visione (in quanto deve essere trattenuta in caso di difficoltà) la copia di richiesta della sepoltura con le apposite attestazioni di ricevuta.

Lo spazio per la sepoltura al cimitero è in genere fissato nella zona prevista per i bimbi nati morti e prodotti del concepimento (art. 50, DPR 285/90).

Alla Direzione Sanitaria dell'A.S.L. N: _____

La/Il sottoscritta/o _____

(nome e cognome del richiedente),

domiciliata a _____ in via _____

chiede che il suo bambino, al quale desiderava dare il nome di _____, venga sepolto individualmente secondo le disposizioni di Legge (DPR n. 285 del 10.9.1990, art. 7, commi 3 e 4).

(data e firma)

Allegato: n. 1 certificato medico.

per ricevuta in Reparto: _____

(data e firma)

per ricevuta in Direzione Sanitaria: _____

(data e firma)